



# **Città di Torre del Greco**

- Città Metropolitana di Napoli -

ORDINANZA SINDACALE N. <sup>95</sup> del 12.03.2021

## **IL SINDACO**

**Visto** l'art.32 della Costituzione

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da SARS-Cov-2/COVID-19;

**Visto** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza edipemiologica SARS-CoV-2/COVID -19 e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;*

**Visto** il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *"Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza edipemiologica SARS-CoV-2/COVID -19";*

**Visto** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza edipemiologica da COVID -19 deliberata il 31 gennaio 2020";*

**Visto** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125 recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza edipemiologica da COVID -19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";*

**Richiamati** i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti emanati in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2/COVID -19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto ed, in particolare, con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;

**Viste** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.P.C.M. del 03/11/2020 che detta ulteriori misure finalizzate al contenimento del contagio sul territorio nazionale;

**Visto** il d.P.C.M. del 14/01/2021 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.19/2020, convertito dalla Legge n.35/2020;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Campania nn. 1, 2, 3 e 5, rispettivamente, del 05/01/2021, del 16/01/2021, del 22/01/2021 e del 13/02/2021;

**Richiamate** le Ordinanze sindacali nn.43 e 44 del 14/02/2021 nonché n. 74 del 22/02/2021;

**Visto** il Decreto- Legge 23 febbraio 2021, n. 15 ( *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 45;

**Visto** il D.P.C.M. 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano alla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 14 gennaio 2020, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 43 ( *Istituzioni scolastiche*);

**Letta** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 5 marzo 2021 con la quale è stato disposto che *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021"* e, pertanto, la Regione Campania è stata individuata quale "zona rossa";

**Vista** l' Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.7 del 10 marzo 2021 adottata al fine di prevenire un ulteriore aumento dei contagi, atteso il gravissimo grado di diffusività delle varianti ampiamente rilevate sul territorio regionale ed al fine di scongiurare il collasso del sistema sanitario;

**Visti** gli esiti dell'Unità di Crisi pubblicati sulla piattaforma *Sinfonia* della Regione Campania (*settimana di riferimento da 1 a 7 marzo 2021*) dai quali si evince:

*incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti*  
*Comune di Torre del Greco 629,79 - Regione Campania 261,86*

*Percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni*  
*Comune di Torre del Greco 21,40% - Regione Campania 12,25%*

**Considerato** che la competente U.O.P.C. dell'Asl Napoli 3 Sud - Ambito 4 - Distretto 57 conferma, visti i dati di laboratori, che sul territorio cittadino, negli ultimi giorni, il numero totale dei contagiati è in costante crescita ed, in particolare, si è registrato una considerevole diffusione delle varianti del virus;

**Letta** la nota prot. n.12840 del 4 marzo 2021 avente ad oggetto "Richiesta di valutazioni di contesto" con quale le Dirigenze di diversi istituti scolastici cittadini, atteso il diffondersi di nuove varianti del virus Sars COV- 2, hanno richiesto di conoscere situazioni epidemiologiche tali da rendere opportune la sospensione di tutte le attività in presenza, quindi anche per alunni diversamente abili e con Bes, al fine di garantire ai medesimi il diritto all'istruzione salvaguardandone al contempo la salute e la sicurezza;

**Rilevato** che in un bilanciamento di diritti costituzionali il diritto alla salute risulta essere primario e superiore al diritto allo studio, pur sempre fondamentale, in questo momento di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19;

**Visto l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (omissis)** " *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

**Ritenuto** che, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate

**Visti:**

- la Legge n.833/1978;
- l'art.50 del D. Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii.

### **ORDINA**

per tutto quanto indicato in premessa che qui si da per trascritto, con decorrenza **dal giorno 13 marzo e fino a tutto il 20 marzo 2021**, la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) degli istituti pubblici e privati presenti sul territorio comunale anche per le attività laboratoriali nonché di quelle destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili

### **DISPONE**

*che il presente provvedimento venga notificato, a mezzo pec, a tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio di Torre del Greco, al Prefetto di Napoli - Ufficio territoriale del Governo di Napoli, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, all'Unità di Crisi Regionale, al Centro Operativo Comunale ed alle Forze dell'Ordine con invito a queste ultime di provvedere ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito con la presente Ordinanza e dalle norme statali e regionali vigenti.*

Della presente Ordinanza gli Uffici competenti daranno adeguata divulgazione e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nonché all'Albo pretorio

### **AVVERTE**

*gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.*

Il Sindaco  
(Dott. Giovanni Palomba)



